

Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

(Approvato dal Consiglio Direttivo con decisione n. 304 del 17 ottobre 2007)

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- a) **Perito Industriale:** perito industriale e perito industriale laureato iscritto all'Albo professionale;
- b) **Competenza professionale:** conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- c) **Formazione continua:** aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all'Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità del presente regolamento;
- d) **Evento formativo:** momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
- e) **Evento accreditato:** qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità del Regolamento;
- f) **Credito formativo:** unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
- g) **Accreditamento:** qualificazione dell'evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
- h) **Soggetto proponente:** soggetto che propone l'evento formativo;
- i) **Catalogo nazionale della formazione:** elenco informatizzato degli eventi accreditati, pubblicato sul sito del CNPI.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il regolamento per la formazione continua, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute per legge ai Collegi ed in aderenza agli universalmente riconosciuti principi etici e di condotta richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione su base tecnico-scientifica, che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti, di mantenere, approfondire, aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, a garanzia della qualità della prestazione professionale.

Le norme, che regolano la Formazione continua del Perito Industriale, rispondono ad un preciso dovere deontologico e consentono al professionista di mantenere e curare il proprio aggiornamento professionale.

Per l'effetto, il Perito Industriale, ottemperando alle successive disposizioni, si impegna a seguire le seguenti linee guida, partecipando alle iniziative formative di seguito regolamentate, può richiedere il rilascio della relativa attestazione, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3 Contenuto della formazione continua

La formazione continua si riferisce alle discipline oggetto della professione del Perito Industriale in relazione alla/e rispettiva/e specializzazione/i.

Ogni Perito Industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza o di altro Collegio a cui partecipare, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 9.

Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le conoscenze tecnico-scientifiche connesse all'attività professionale del Perito Industriale, che, insieme alle competenze, le tariffe e l'aggiornamento sulle normative per specializzazione, comprendono la formazione interdisciplinare in materie tecniche, sulla sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione del lavoro, la qualità, le attività di coordinamento per le cosiddette prestazioni professionali integrate, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni, nonché materie giuridiche, economiche, sociali ed umanistiche comunque complementari alle attività tecniche, quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'estetica, la storia dell'architettura e dell'urbanistica.

L'attività formativa ha, altresì, ad oggetto le norme deontologiche e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, la normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale), con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Art. 4 Attività ed eventi soggetti ad accreditamento

Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi accreditati in conformità con l'allegato 1, aventi ad oggetto le seguenti materie:

- a) la partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 3 del presente regolamento;
- b) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici, anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente;
- c) la partecipazione dei Periti Industriali dipendenti all'attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Inoltre, l'iter formativo può essere proficuamente assolto con lo svolgimento di attività comunque collegate all'aggiornamento tecnico-professionale, quali:

- 1) la docenza e/o direzione in corsi di formazione/aggiornamento accreditati nelle materie di cui all'art. 3;
- 2) l'attività di relatore in convegni accreditati con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 3;
- 3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
- 4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
- 5) corsi di specializzazione, nelle materie di cui all'art. 3, comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle università statali o legalmente riconosciute;
- 6) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 3;
- 7) la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, CTI, etc.);
- 8) la partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione o da enti pubblici e/o privati;
- 9) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS, che attribuiscono crediti formativi;
- 10) la formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale;
- 11) la partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale
- 12) attività svolte per conto o a favore del Collegio (es. scrutatore durante le elezioni di Categoria, partecipazione incontri ITIS ecc.).

Le attività di formazione continua indicate nei commi precedenti possono essere svolte anche a distanza, secondo modalità concordate con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Art. 5 Accreditoamento degli eventi formativi

Le funzioni di accreditamento, promozione e coordinamento delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l'evento formativo.

Spetterà sempre e comunque al Collegio la valutazione del numero di crediti da assegnare agli eventi formativi, anche a quelli organizzati e/o svolti senza il coinvolgimento del Collegio stesso.

Il CNPI può proporre ai Collegi provinciali l'accreditamento di enti pubblici e/o privati che intendano proporre crediti formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuendo i relativi crediti, secondo le disposizioni contenute all'art. 3 ed all'Allegato 1 del presente regolamento.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, il soggetto proponente può richiedere l'accreditamento dell'evento formativo.

A tal fine, il soggetto proponente dovrà presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, al Collegio, che procederà all'istruttoria.

La documentazione da allegare alla domanda deve contenere:

1. Progetto formativo;
2. Programma dettagliato dell'evento formativo;
3. Durata in ore;
4. Nominativi e curriculum dei docenti e relatori.

Il Consiglio Direttivo valuterà il progetto formativo, la coerenza dei criteri formativi con quelli espressi dal presente regolamento e la relativa validità tecnica.

A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo del Collegio accreditante in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento, nonché allo schema di "Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi" di cui all'allegato 1.

Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, i Periti Industriali dipendenti possono sottoporre all'accreditamento del Collegio il progetto di formazione predisposto dai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati. Il Collegio valuterà il programma formativo conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento.

I Collegi hanno la facoltà di stabilire eventuali diritti di segreteria per l'attività di esame e valutazione dei progetti presentati.

Art. 6 Impegno formativo e esonero

L'impegno formativo individuale minimo dovrà essere di 40 crediti valutati nell'arco del biennio. Il primo biennio formativo decorre dal 1° gennaio 2008 e termina il 31 dicembre 2009.

L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Non è possibile riportare i crediti dal triennio al biennio successivo, né da un biennio a quello seguente.

Per i nuovi iscritti all'Albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

L'iscritto all'Albo può essere esentato dallo svolgimento della formazione continua nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:

- a) maternità o gravidanza: per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel primo triennio, l'obbligo formativo è decurtato di 20 crediti. Qualora abbia luogo nei bienni successivi, per ciascuna gravidanza l'obbligo di formazione è ridotto di 10 crediti a biennio, con facoltà di ripartirla anche tra due bienni successivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l'iscritta deliberate dai collegi provinciali;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Ogni causa che comporti l'esonero dall'obbligo di formazione continua deve essere debitamente documentata.

Il Perito Industriale che ha superato i sessantacinque anni di età può essere esonerato dall'obbligo formativo, su istanza dell'interessato e previa deliberazione del Consiglio del Collegio.

Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione continua.

A tal fine, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta di:

- non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo;
- non essere iscritto alla Cassa di Previdenza EPPI, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare alcuna attività professionale, anche se occasionalmente oppure con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporto di lavoro dipendente, nelle forme previste dalla legge.

Art. 7 Riconoscimento dei crediti formativi

Per ogni biennio, una quota dei crediti, non inferiore ad 10, sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale.

Nel biennio, potranno essere riconosciuti:

- a) fino ad un massimo di 25 crediti formativi per corsi di formazione, convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;
- b) fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di membro effettivo negli organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero e per progetti, lavori, ricerche portati a termine nell'ambito degli stessi (vedi Allegato 1 al presente Regolamento);
- c) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per le pubblicazioni di interesse professionale del Perito Industriale;
- d) fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la docenza in corsi di formazione tecnica;
- e) fino a un massimo di 10 crediti formativi per attività svolte per conto o a favore del Collegio.

Non sono riconosciuti crediti formativi agli eventi tecnici ed a quelle pubblicazioni, che, trattando lo stesso argomento, siano proposti dai medesimi soggetti formatori o editori, per i quali il professionista abbia già ottenuto crediti formativi nell'anno in corso.

Art. 8 Funzioni di controllo e svolgimento della formazione

La vigilanza sull'applicazione del regolamento di formazione continua è demandata al Consiglio del Collegio di appartenenza dell'iscritto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) definisce il programma degli eventi formativi;
- b) approva i contenuti analitici degli eventi formativi in accreditamento ed attribuisce i relativi crediti formativi;
- c) vigila sull'effettivo svolgimento della formazione continua degli iscritti all'Albo;
- d) promuove, con autonomia di organizzazione e mezzi, l'offerta degli eventi formativi, anche in coordinazione con i soggetti formatori, onde agevolare l'accREDITAMENTO;
- e) favorisce lo svolgimento della formazione continua, adoperandosi al fine di ottenere offerte formative a condizioni economiche vantaggiose per gli iscritti;
- f) comunica l'accREDITAMENTO degli eventi di formazione programmati al CNPI, ai fini dell'aggiornamento del "Registro nazionale della formazione"

Ogni Collegio predispone una scheda della formazione continua, nella quale verranno annotati gli eventi formativi, ai quali l'iscritto ha partecipato. La scheda verrà custodita nel fascicolo personale del professionista.

In base alle indicazioni risultanti dalle schede della formazione continua, il Collegio forma annualmente un elenco degli iscritti che hanno conseguito l'attestazione.

Art. 9 Attestazione della Formazione Continua

Al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione relativa al compiuto svolgimento della Formazione Continua, il Perito Industriale, che ne faccia richiesta, deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, allegando alla domanda gli attestati, in originale o copia conforme, relativi alle attività ed agli eventi formativi a cui il professionista abbia partecipato.

Il Collegio, valutata la congruità dei documenti presentati con il numero dei crediti ottenuti ed il numero minimo di crediti formativi previsti per anno, rilascerà l'attestazione.

Il rilascio dell'attestazione è sospesa per i richiedenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

Per la verifica ed il rilascio dell'attestazione della formazione continua, i Collegi hanno la facoltà di deliberare una quota per i diritti di segreteria.

Art. 10 Registro nazionale della formazione

A cura del Consiglio Nazionale, è istituito un elenco informatizzato degli eventi accreditati, denominato "Registro nazionale della formazione", che è pubblicato sul sito web del CNPI.

Il catalogo tiene conto di tutti gli eventi di formazione programmati dai Collegi provinciali, i quali sono tenuti a comunicarne l'accREDITAMENTO al Consiglio Nazionale per il tramite della posta elettronica.

Art. 11 Norma transitoria e finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale in data 14 dicembre 2005, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 17 del 21 gennaio 2006.

I crediti acquisiti sulla base del regolamento precedente restano validi.

Sono considerati altresì validi i crediti formativi acquisiti nel 2005, che concorrono al completamento del triennio formativo al 31 dicembre 2007.

A far data dal 1° gennaio 2008, tutti i crediti precedentemente ottenuti verranno azzerati e inizierà il nuovo biennio formativo (1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

Allegato 1

Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI
<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento • Partecipazione a corsi di informazione/comunicazione complementari all'attività professionale • Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore 	<ul style="list-style-type: none"> – 3 crediti per eventi formativi della durata di 3 ore – 4 crediti per eventi della durata di 4/5 ore – 5 crediti per eventi della durata di 5/7 ore – Per eventi di durata superiore: 1 credito ogni due ore fino a un massimo di 10 crediti <p>Nel biennio verranno riconosciuti al massimo 25 crediti</p>
Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti dai consorzi IFTS	<ul style="list-style-type: none"> – Fino a 100 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; – Fino a 200 ore: 30 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; – Oltre 200 ore: 40 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.
Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica	<p>1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti</p> <p>Nel biennio verranno riconosciuti al massimo 20 crediti</p>
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	<ul style="list-style-type: none"> – Fino a 10 crediti per pubblicazione; – Fino a 20 crediti per ciascun libro. <p>Nel biennio verranno riconosciuti al massimo 10 crediti</p>
Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute	<ul style="list-style-type: none"> – 10 crediti per anno di frequenza con almeno un esame superato – 40 crediti per il conseguimento del diploma di laurea
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza della Categoria	<ul style="list-style-type: none"> – 5 crediti annuali per la partecipazione ai lavori delle Commissioni specialistiche del Collegio (N. B.: è necessaria la partecipazione effettiva ad almeno 5 riunioni nel corso dell'anno) – 5 crediti per ogni progetto, lavoro, ricerca di

	<p>un certo rilievo portati a termine nell'ambito delle stesse Commissioni.</p> <p>Il numero di crediti da assegnare per la partecipazione ad altri gruppi di lavoro o commissioni tecniche verrà valutato di volta in volta dal Consiglio Direttivo del Collegio.</p> <p>Nel biennio verranno riconosciuti al massimo 20 crediti</p>
Partecipazione a lavori di organismi o commissioni di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in Italia o all'estero	10 crediti per ogni evento
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore 6 mesi
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale	10 crediti
Attività svolte a favore del Collegio (es. scrutatore durante le elezioni, partecipazione ad incontri ITIS, ecc.)	<p>Il numero di crediti da assegnare verrà valutato di volta in volta dal Consiglio Direttivo del Collegio in base al tipo di attività svolta.</p> <p>Nel biennio verranno riconosciuti al massimo 10 crediti</p>